

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2009

riguardante l'organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio al fine di determinare se talune specie non elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE o 2002/57/CE del Consiglio soddisfino i requisiti per essere incluse nell'articolo 2, paragrafo 1, punto A della direttiva 66/401/CEE

[notificata con il numero C(2009) 724]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/109/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Le conoscenze tradizionali degli agricoltori insieme ai recenti risultati della ricerca indicano che alcune specie di *Leguminosae* e *Plantago lanceolata* non elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE ⁽²⁾, 2002/55/CE ⁽³⁾ o 2002/57/CE ⁽⁴⁾ del Consiglio (di seguito «la normativa esistente»), in particolare se utilizzate in miscugli con specie incluse nella normativa esistente, sono interessanti per la produzione di un foraggio che consente un'alimentazione equilibrata degli animali tutto l'anno e nel contempo contribuisce alla riabilitazione di terreni non seminativi o di terreni seminativi marginali. È il caso delle specie *Biserrula pelecinus*, *Lotus glaber*, *Lotus uliginosus*, *Medicago italica*, *Medicago littoralis*, *Medicago murex*, *Medicago polymorpha*, *Medicago rugosa*, *Medicago scutelatta*, *Medicago truncatula*, *Ornithopus compressus*, *Ornithopus sativus*, *Plantago lanceolata*, *Trifolium fragiferum*, *Trifolium glanduliferum*,

Trifolium hirtum, *Trifolium michelianum*, *Trifolium squarrosum*, *Trifolium subterraneum*, *Trifolium vesiculosum*, e *Vicia benghalensis* (di seguito «le specie di cui al considerando 1»).

- (2) Conformemente al secondo trattino dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 66/401/CEE solo le sementi delle specie vegetali elencate nella normativa esistente, ad eccezione delle varietà di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2002/53/CE del Consiglio ⁽⁵⁾, possono essere commercializzate in tutta la Comunità sotto forma di miscugli di sementi destinati ad essere usati come piante foraggere. In assenza della possibilità di commercializzare miscugli contenenti sementi delle specie di cui al considerando 1, gli agricoltori che desiderano utilizzare tali specie devono trasportarle e seminarle come specie individuali o in taluni casi preparare essi stessi i miscugli nell'azienda, con un conseguente aumento di costi e lavoro. Inoltre, sale il rischio che le diverse specie incluse nel miscuglio siano distribuite in modo non omogeneo sul campo poiché i miscugli non sono preparati da professionisti.
- (3) Per consentire la commercializzazione delle specie di cui al considerando 1 in tali miscugli occorre modificare l'articolo 2, paragrafo 1, punto A, della direttiva 66/401/CEE, inserendo tali specie nella disposizione.

⁽¹⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

⁽²⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

⁽³⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

⁽⁵⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

- (4) Per determinare l'opportunità di una tale modifica dell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, della direttiva 66/401/CEE è necessario raccogliere informazioni sulla commercializzazione di miscugli contenenti le specie di cui al considerando 1. In particolare è necessario verificare se, nei casi in cui vengano utilizzate tali specie nei miscugli, sia possibile confermare mediante un controllo ufficiale a posteriori che la percentuale di sementi di ogni componente indicato sull'etichetta del pacco corrisponda alla composizione del miscuglio e se i miscugli dello stesso lotto siano omogenei in tutti i pacchi commercializzati. In assenza di tali informazioni è impossibile garantire ai consumatori che le sementi dei miscugli contenenti le specie di cui al considerando 1 diano risultati di alta qualità.
- (5) È pertanto opportuno organizzare un esperimento temporaneo per verificare se le specie di cui al considerando 1 soddisfano i requisiti per essere inclusi nell'articolo 2, paragrafo 1, punto A, della direttiva 66/401/CEE.
- (6) Gli Stati membri partecipanti a questo esperimento devono poter derogare agli obblighi di cui al secondo trattino dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 66/401/CEE per quanto riguarda le specie di cui al considerando 1. Essi devono consentire, a determinate condizioni, la commercializzazione di miscugli contenenti tali specie.
- (7) È opportuno prevedere prescrizioni specifiche per la certificazione delle specie di cui al considerando 1 in modo da garantire che le sementi di tali specie soddisfino gli stessi requisiti in tutti gli Stati membri partecipanti. Tali prescrizioni devono essere basate sulle condizioni stabilite nei sistemi di certificazione dell'OCSE per la certificazione varietale o il controllo delle sementi destinate al commercio internazionale (di seguito «sistemi OCSE») oppure nelle norme nazionali dello Stato membro di produzione delle sementi.
- (8) Oltre alle condizioni generali stabilite dalla decisione 2004/371/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, relativa alle condizioni per l'immissione sul mercato di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere ⁽¹⁾, occorre stabilire condizioni specifiche per la commercializzazione dei miscugli oggetto dell'esperimento. Tali condizioni devono garantire la raccolta di informazioni sufficienti per la valutazione dell'esperimento. È pertanto necessario prevedere norme sull'etichettatura, sul controllo e sull'obbligo di rendicontazione.
- (9) Vista la natura sperimentale della misura prevista dalla presente decisione, è opportuno fissare una quantità massima per la commercializzazione dei miscugli di sementi, tenendo conto della necessità di provare diversi miscugli utilizzando gli impianti esistenti.
- (10) Per consentire agli Stati membri di verificare che la quantità massima non sia superata, le imprese che intendono produrre tali miscugli di sementi devono comunicare agli Stati membri le quantità che intendono produrre. Vista la necessità di provare diversi miscugli senza superare la quantità massima, gli Stati membri devono avere la possibilità di vietare la commercializzazione di miscugli di sementi qualora lo ritengano necessario.
- (11) In modo da consentire ai fornitori di produrre e commercializzare una quantità sufficiente di sementi e alle autorità competenti di verificare tale materiale e raccogliere informazioni sufficienti e comparabili per la compilazione della relazione, l'esperimento deve aver luogo per un periodo di almeno cinque campagne di commercializzazione.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

Un esperimento temporaneo è organizzato a livello comunitario per valutare se le specie *Biserrula pelecinus*, *Lotus glaber*, *Lotus uliginosus*, *Medicago italica*, *Medicago littoralis*, *Medicago murex*, *Medicago polymorpha*, *Medicago rugosa*, *Medicago scutelatta*, *Medicago truncatula*, *Ornithopus compressus*, *Ornithopus sativus*, *Plantago lanceolata*, *Trifolium fragiferum*, *Trifolium glanduliferum*, *Trifolium hirtum*, *Trifolium michelianum*, *Trifolium squarrosum*, *Trifolium subterraneum*, *Trifolium vesiculosum* e *Vicia benghalensis* (di seguito «le specie di cui all'articolo 1») possono essere commercializzate sotto forma di o in miscugli di sementi al fine di determinare se alcune o tutte le specie vanno incluse nell'elenco di piante foraggere di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto A, della direttiva 66/401/CEE.

Articolo 2

Partecipazione degli Stati membri

Qualsiasi Stato membro può partecipare all'esperimento.

Gli Stati membri che decidono di partecipare all'esperimento (di seguito «Stati membri partecipanti») ne informano la Commissione.

Essi possono ritirarsi in qualsiasi momento dall'esperimento previa informazione della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 116 del 22.4.2004, pag. 39.

Articolo 3

Deroga

1. Ai fini dell'esperimento i miscugli di sementi contenenti le specie di cui all'articolo 1, con o senza sementi delle specie elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE o 2002/57/CE, possono essere commercializzati alle condizioni stabilite negli articoli 4 e 5.

2. Gli Stati membri partecipanti possono derogare agli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 66/401/CEE.

Articolo 4

Condizioni riguardanti le sementi delle specie di cui all'articolo 1

Le sementi delle specie di cui all'articolo 1 devono soddisfare le condizioni seguenti:

- a) appartenere a una varietà iscritta nel catalogo nazionale di uno Stato membro o nell'elenco delle varietà destinate alla certificazione delle sementi dell'OCSE;
- b) essere certificate conformemente all'allegato I;
- c) soddisfare le condizioni di cui al punto 1 dell'allegato II.

Articolo 5

Condizioni riguardanti i miscugli oggetto dell'esperimento

Oltre alle condizioni stabilite dalla decisione 2004/371/CE, i miscugli oggetto dell'esperimento devono soddisfare le condizioni di cui al punto 2 dell'allegato II.

Articolo 6

Restrizioni quantitative

1. Gli Stati membri partecipanti garantiscono che la quantità totale di sementi destinate ai miscugli oggetto dell'esperimento non sia superiore a 1 000 tonnellate l'anno.

2. Gli Stati membri partecipanti garantiscono che le imprese dichiarino all'autorità di cui all'allegato IV, parte A.I, lettera c), punto 2, della direttiva 66/401/CEE la quantità di miscuglio di sementi che intendono produrre.

Uno Stato membro può vietare la commercializzazione di un miscuglio di sementi se ritiene che, alla luce degli obiettivi dell'esperimento, non sia opportuno immettere sul mercato quantità aggiuntive di miscugli di sementi. Esso informa immediatamente le imprese interessate.

Articolo 7

Controllo

L'autorità di cui all'allegato IV, parte A.I, lettera c), punto 2, della direttiva 66/401/CEE degli Stati membri partecipanti esegue il monitoraggio dell'esperimento.

Articolo 8

Obblighi di informazione

1. Gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione annuale con un elenco delle specie utilizzate nei miscugli oggetto dell'esperimento e le quantità commercializzate per miscuglio entro il 31 marzo dell'anno successivo. Gli Stati membri possono decidere di includere altre informazioni pertinenti nella relazione.

2. Alla fine dell'esperimento, e in ogni caso alla fine della loro partecipazione, gli Stati membri partecipanti presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione che comprende le informazioni di cui al punto 3 dell'allegato II entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nella relazione possono essere incluse altre informazioni che essi ritengono pertinenti alla luce dell'obiettivo dell'esperimento.

Articolo 9

Termini

L'esperimento inizia il 1° giugno 2009 e termina il 31 maggio 2014.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

SPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 E CONDIZIONI PER LA LORO CERTIFICAZIONE

Specie	Facoltà germinativa minima [% di sementi pure ^(a)]	Purezza analitica minima (% in peso)	Tenore massimo di sementi di altre specie di piante (% in peso)	Tenore massimo di sementi di altre specie di piante in un campione del peso stabilito alla colonna 7	Peso massimo di un lotto (tonnellate)	Peso minimo del campione prelevato da un lotto (grammi)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Biserrula pelecinus</i>	70 (incluse sementi dure)	98	0,5	(^c) (^d) (^e)	10	30
<i>Lotus uliginosus</i>	75 (40)	97	0,5	(^c) (^d) (^e)	10	25
<i>Lotus glaber</i>	75 (40)	97	0,5	(^c) (^d) (^e)	10	30
<i>Medicago murex</i>	70 (30)	98	2,0	(^c) (^d) (^e)	10	50
<i>Medicago polymorpha</i>	70 (30)	98	2,0	(^c) (^d) (^e)	10	70
<i>Medicago rugosa</i>	70 (20)	98	2,0	(^c) (^d) (^e)	10	180
<i>Medicago scutellata</i>	70	98	2,0	(^c) (^d) (^e)	10	400
<i>Medicago italica</i>	70 (20)	98	2,0	(^c) (^d) (^e)	10	100
<i>Medicago littoralis</i>	70	98	2,0	(^c) (^d) (^e)	10	70
<i>Medicago truncatula</i>	70 (20)	98	2,0	(^c) (^d) (^e)	10	100
<i>Ornithopus compressus</i>	75 (incluse sementi dure)	90	1,0	(^c) (^d) (^e)	10	120
<i>Ornithopus sativus</i>	75 (incluse sementi dure)	90	1,0	(^c) (^d) (^e)	10	90
<i>Plantago lanceolata</i>	75	85	1,5	(^c) (^d) (^e)	5	20
<i>Trifolium fragiferum</i>	70	98	1,0	(^c) (^d) (^e)	10	40
<i>Trifolium glanduliferum</i>	70 (30)	98	1,0	(^c) (^d) (^e)	10	20
<i>Trifolium hirtum</i>	70	98	1,0	(^c) (^d) (^e)	10	70
<i>Trifolium. michelianum</i>	75 (30)	98	1,0	(^c) (^d) (^e)	10	25
<i>Trifolium squarrosum</i>	75 (20)	97	1,5	(^c) (^d) (^e)	10	150
<i>Trifolium subterraneum</i>	80 (40)	97	0,5	(^c) (^d) (^e)	10	250
<i>Trifolium vesiculosum</i>	70 (incluse sementi dure)	98	1,0	(^c) (^d) (^e)	10	100
<i>Vicia benghalensis</i>	80 (20)	97 ^(b)	1,0	(^c) (^d) (^e)	20	1 000

^(a) Fino alla quantità massima indicata le sementi dure presenti saranno considerate sementi germinative.

^(b) La presenza in un'altra specie pertinente di un totale massimo del 6 % in peso delle sementi *Vicia pannonica*, *Vicia villosa* o di altre specie coltivate connesse non viene considerata un'impurità.

^(c) Le sementi di *Avena fatua* e *Avena sterilis* non devono essere presenti nel campione del peso prescritto.

^(d) La presenza di una semente di *Cuscuta* spp. in un campione due volte il peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da sementi di *Cuscuta* spp.

^(e) Il numero di sementi di *Rumex* spp. diverse da *Rumex acetosella* e *Rumex maritimus* presenti in un campione del peso prescritto non deve essere superiore a 10.

ALLEGATO II

CONDIZIONI DELL'ESPERIMENTO

1. Condizioni riguardanti le sementi delle specie di cui all'articolo 1.
 - a) L'ispezione sul campo è effettuata conformemente ai sistemi OCSE, se le specie sono coperte da tali sistemi oppure, in caso contrario, conformemente alle norme nazionali dello Stato membro di produzione delle sementi.
 - b) Gli Stati membri garantiscono che tutti i lotti di sementi siano soggetti, a livello ufficiale o sotto supervisione ufficiale, all'ispezione sul campo, al campionamento e all'analisi delle sementi conformemente alla direttiva 66/401/CEE prima di essere inclusi in un miscuglio.
 2. Condizioni riguardanti i miscugli oggetto dell'esperimento.
 - a) I campioni di sementi vengono prelevati a caso dai lotti di miscugli di sementi oggetto dell'esperimento da addetti ufficiali al campionamento. Questi campioni sono utilizzati come campioni di controllo per verificare la composizione dei miscugli oggetto dell'esperimento a norma dell'articolo 4 della decisione 2004/271/CE.

Il livello e l'intensità del campionamento e delle ispezioni effettuate a norma dell'articolo 4 della decisione 2004/371/CE devono essere commisurati ai fini dell'esperimento.
 - b) Oltre alle informazioni richieste a norma della direttiva 66/401/CEE e della decisione 2004/371/CE sull'etichetta ufficiale devono figurare le informazioni seguenti:
 - i) i nomi botanici di tutte le specie di cui all'articolo 1 (incluse le varietà, se del caso) contenute nel miscuglio oggetto dell'esperimento;
 - ii) la composizione percentuale in peso delle diverse componenti indicata per le specie di cui all'articolo 1 e, se necessario, per varietà;
 - iii) un riferimento alla presente decisione.

Se le informazioni di cui ai punti i) e ii) non sono leggibili sull'etichetta ufficiale, il miscuglio oggetto dell'esperimento può essere commercializzato con il nome del miscuglio a condizione che le informazioni di cui ai punti i) e ii) siano state notificate per iscritto all'acquirente e ufficialmente registrate.
 3. Informazioni da registrare.
 - a) Nome delle specie (incluse le varietà, se del caso) utilizzate nei miscugli oggetto dell'esperimento.
 - b) Quantità di ogni miscuglio di sementi oggetto dell'esperimento e commercializzato durante il periodo autorizzato, nonché lo Stato membro destinatario del miscuglio,
 - c) Composizione dei miscugli oggetto dell'esperimento commercializzati.
 - d) Procedure (norme) seguite per la certificazione delle specie di cui all'articolo 1 (sistemi OCSE o norme nazionali).
 - e) Risultati dell'ispezione sul campo e dei test di laboratorio per la certificazione delle specie di cui all'articolo 1, nei casi in cui siano effettuati negli Stati membri.
 - f) Informazioni sulle importazioni a norma dei sistemi OCSE per quanto riguarda, in particolare, quantità, composizione dei miscugli di sementi oggetto dell'esperimento, paese di origine ed etichettatura.
 - g) Risultati dei test effettuati sui campioni di controllo conformemente alle lettere a) e b) del punto 2.
 - h) Un'analisi dei costi e benefici destinata a convalidare o meno l'obiettivo dell'esperimento.
-